



Art. 141 del D. Lgs. 209/2005. Il terzo trasportato: applicabilità della norma e legittimazione passiva

(Margherita e Francesco Annunziata)

Ha, ormai, compiuto otto anni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 ma non si può dire che, nonostante l'età, abbia raggiunto la fase della maturità.

Se è vero che la maturità si raggiunge al compimento del 18° anno di età, pare che il c.d. Codice delle Assicurazione Private voglia avvalersi appieno della facoltà di raggiungere quel traguardo prima di svestirsi di tutti i dubbi interpretativi che lo avvolgono.

Scritto da Margherita e Francesco Annunziata
Lunedì 28 Ottobre 2013 00:00

Molte incertezze, perplessità e contrasti interpretativi emersi, in modo particolare per l'art. 141 in commento, già all'atto della sua entrata in vigore, ancora oggi permangono anche perchè, probabilmente, nessuna questione ha avuto ancora il conforto della giurisprudenza della Suprema Corte.

Giudici di Pace e Tribunali con provvedimenti a volta contrastanti hanno solo, sotto taluni aspetti, contribuito a confondere ulteriormente le idee agli operatori del diritto che spesso, ancora oggi, si trovano a dover agire in maniera diversa a seconda del Giudice che tratta la questione.

Applicabilità della norma *(di F. Annunziata)*

L'art. 141 che disciplina il risarcimento del danno al terzo trasportato è stato, da subito, definito come una delle norme meno felici dell'intero codice delle assicurazioni sia *"sotto il profilo della tecnica di redazione, sia sotto il profilo contenutistico, gravemente inficiato dalla notevole ambiguità interpretativa e dagli inutili peggioramenti del quadro normativo preesistente"*.

Un incontro di studio del Consiglio Superiore della Magistratura del 20-22 ottobre 2008 sul tema "*La responsabilità civile da circolazione stradale: aspetti processuali e sostanziali*", con una interpretazione molto ampia e, probabilmente, più aderente all'intento del legislatore, aveva fissato alcuni punti fondamentali in ordine alla applicabilità dell'art. 141 citato.

Secondo tale studio, presupposto per l'applicabilità della norma era unicamente la sussistenza di un sinistro ed il danno subito dal terzo trasportato: non si esigeva affatto che tale sinistro fosse la conseguenza dello scontro tra due o più veicoli.

Pertanto, partendo da tale impostazione, era stato ritenuto che la disciplina del risarcimento del terzo trasportato, prevista dall'art. 141, trovasse applicazione anche nei casi di incidente stradale senza coinvolgimento di altri veicoli, oltre a quello del vettore del quale viaggiava a bordo il danneggiato (incidente causato, ad esempio, dalla perdita di controllo del veicolo da parte del conducente e alla conseguente fuoriuscita di strada o collisione contro ostacoli fissi).

Era stata inoltre ritenuta l'applicabilità dell'azione ex art. 141 nel classico caso di turbativa senza collisione e, addirittura, nel caso in cui l'altro veicolo non fosse soggetto ad assicurazione obbligatoria (es. un mezzo a trazione animale).

Veniva escluso il solo caso fortuito che, tuttavia, veniva utilizzato in una accezione diversa da quella tradizionale. All'uopo, si riteneva che *"Il Legislatore, proprio perché aveva ben presente che la nozione tradizionale del caso fortuito ricomprendeva anche la colpa del terzo, si è dato carico di recepirne nella norma dell'art. 141 del Codice una nozione modificata ad hoc nel momento in cui, dopo aver fatto salva "l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito", ha avuto cura di sottolineare che la responsabilità dell'impresa del vettore prescinde "dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", con una disposizione di ordine pubblico che vieta, per l'appunto, la spendita di risorse processuali rivolta a tale sorta di accertamenti, con l'inevitabile rinvio delle questioni relative al regresso al rapporto fra imprese assicuratrici ai sensi dell'art. 141, 4° comma, e dell'art. 150 del Codice.*

Ne consegue che l'impresa del vettore si può sottrarre al vittorioso esperimento dell'azione diretta solo dimostrando il ricorrere di una ipotesi di caso fortuito, eccezion fatta per quell'ipotesi di caso fortuito che si collega al fatto colposo del terzo conducente coinvolto nel sinistro coperto da assicurazione obbligatoria r.c.a., ipotesi che rientrerebbe nella nozione tradizionale di caso fortuito,

ma non in quella specifica recepita dall'art. 141

".

L'analisi della produzione giurisprudenziale esistente in materia mostra come le indicazioni esegetiche fornite dal Consiglio Superiore della Magistratura siano, sul piano pratico, state completamente disattese e non condivise.

Infatti, a parte qualche trascurabile, discutibile e fuorviante provvedimento (ad esempio è stata ritenuta la inapplicabilità dell'art. 141, nel caso di scontro tra due veicoli, nel quale il veicolo con a bordo il trasportato, non abbia responsabilità nella produzione del sinistro ricorrendo in tal caso una ipotesi di caso fortuito) con orientamento pressoché granitico, i giudici di merito hanno sostenuto, argomentando dal tenore letterale della norma che evoca la presenza di almeno due veicoli regolarmente coperti di assicurazione per la RC (*"...a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (...) L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile"*

) che, perchè si applichi l'art. 141 è necessario che si verifichino

due condizioni:

1) che il sinistro che ha dato origine alla lesioni riportate dal trasportato abbia coinvolto almeno **due veicoli**

2) che tali veicoli siano **regolarmente assicurati**.

Pertanto, si esclude che si possa applicare l'art. 141 allorquando nell'evento dannoso sia coinvolto il solo veicolo del vettore oppure quando uno dei due veicoli coinvolti non sia assicurato. Così è stato ritenuto "*Alla luce del dato letterale e del costante riferimento alla necessaria compresenza di due enti assicuratori, l'articolo 141 sembra potersi applicare, pur in assenza di precise indicazioni al riguardo, ai soli casi di sinistri tra due veicoli regolarmente assicurati per la r.c.a., avvertendosi che la convenzione CARD prevede espressamente all'articolo 34 la possibilità dell'applicazione dell'articolo 141 anche in ipotesi di sinistri multipli nei quali sono stati coinvolti più di due veicoli*" (cfr la [Tutela del trasportato](#))

(A. Esposito) e

[Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 30.09.2011](#)

) e, ancora, è stata esclusa la applicabilità dell'art. 141 nel caso di cappottamento del veicolo a causa della presenza, sull'asfalto, di una cospicua quantità di terriccio (

[Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 20.04.2012](#)

).

La mancanza di uno dei citati requisiti, quindi, fa venir meno l'applicabilità dell'art. 141 (ma non la tutela del terzo trasportato) con la conseguenza che si possono prospettare varie ipotesi tra le quali le più frequenti sono:

1) Sinistro senza coinvolgimento di altro veicolo oltre quello del vettore.

In tal caso il trasportato potrà agire, ex artt. 2043 e 2054 Cod. Civ. nei confronti del solo vettore o anche della propria compagnia di assicurazione, ex artt. 144, 145 e 148 CdA.

2) Uno dei veicoli coinvolti nel sinistro non è assicurato.

- Se la responsabilità è imputabile in via esclusiva al veicolo antagonista, il trasportato potrà agire nei confronti del proprietario dello stesso e della propria compagnia di assicurazione ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 del Codice delle assicurazioni. Se tale veicolo non fosse assicurato potrà agire, invece, ai sensi dell'art. 283 e 287 Cda nei confronti del proprietario e della impresa designata dalla Isvap, ex art. 286 D.Lgs.209/2005, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;

- Se, al contrario è ipotizzabile una responsabilità esclusiva del vettore allora il terzo trasportato avrà azione contro lo stesso e la propria compagnia di assicurazione (contro l'impresa designata designata in caso di scopertura assicurativa):

Scritto da Margherita e Francesco Annunziata
Lunedì 28 Ottobre 2013 00:00

- Infine. in caso di responsabilità concorrente, il trasportato potrà agire, ex art. 2055 Cod. Civ., nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro e delle rispettive compagnie di assicurazioni (impresa designata per il veicolo scoperto di assicurazione).

La legittimazione passiva *(di M. Annunziata)*

Sul punto la produzione giurisprudenziale e dottrinale, pur se a tratti ondivaga, sembra, comunque, essersi assestata su alcuni punti nomofilattici ormai incontrovertibili.

In primo luogo, sembra preminente partire dal dato normativo, il cui tenore letterale è già ex se idoneo a fugare tutti i dubbi interpretativi in ordine alla legittimazione passiva ed alla necessità di evocare in giudizio soggetti diversi dalla compagnia assicuratrice del vettore.

Recita, infatti, l'art. 141 Cod. Ass. " il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. "

La norma, nella sua formulazione letterale, offre al trasportato, senza che possa insinuarsi alcun dubbio esegetico (si tenga conto che l'art. 12 delle Preleggi statuisce che "*nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*"), un'azione diretta nei confronti dell'Assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, garantendogli una tutela risarcitoria tempestiva ed in una fase addirittura anteriore all'accertamento di responsabilità.

Il nuovo codice delle assicurazioni, allora, amplia ed estende la garanzia risarcitoria del passeggero, introducendo una procedura fondata su una liquidazione sostanzialmente "automatica", in quanto il danno va risarcito dalla Compagnia del vettore, anche nel caso in cui il proprio assicurato non abbia responsabilità alcuna nella causazione del sinistro.

L'art. 141, comma 3, disciplinando l'azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia del trasportante non si esprime, comunque, in termini di esclusività, per cui dottrina e giurisprudenza, nel tentativo di coordinare la nuova disciplina con quella preesistente,

Scritto da Margherita e Francesco Annunziata
Lunedì 28 Ottobre 2013 00:00

sembrano ormai concordi nel ritenere che l'introduzione della norma non faccia venir meno il diritto del trasportato ad agire tanto nei confronti dell'effettivo responsabile civile, se diverso dal conducente del veicolo vettore (o di entrambi se corresponsabili), quanto dei rispettivi assicuratori (sulla base non del massimale minimo di legge, ma dell'effettivo massimale di polizza).

Di fronte a tale quadro normativo, allora, **il trasportato ha la più ampia facoltà di scelta, potendo indirizzarsi verso il percorso di tutela più confacente alle sue necessità ed esigenze:** *"può scegliere se citare in giudizio il solo responsabile del danno, se esercitare l'azione diretta ex art. 144 d.lg. n. 209 del 2005, coinvolgendo anche la compagnia assicuratrice di quest'ultimo, ovvero invocare l'art. 141 dlgs. n. 209 del 2005 nei confronti del solo assicuratore del vettore"* (Corte Cost., ord. 23 dicembre 2008, n. 440).

La tutela del trasportato, dunque, si articola in una gamma di opzioni risarcitorie particolarmente ampia, tra le quali questi potrà liberamente scegliere: *"se il terzo trasportato vuole citare in giudizio il solo responsabile civile può azionare lo strumento generale dell'art. 2054 c.c.; se invece, unitamente a questo, ha intenzione di coinvolgere anche la compagnia di assicurazione ha a disposizione l'azione diretta ex art. 144 d. l.vo 209/05, mentre se ha interesse ad avere un risarcimento più celere senza accertamento delle colpe dei conducenti può invocare l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private."* (così Trib. Roma, 30.03.2010)

Nel caso in cui il trasportato opti per lo strumento contemplato nell'art. 141, allora, l'azione "va proposta nei confronti del solo assicuratore del vettore in quanto si prescinde dall'accertamento delle responsabilità, in concreto dei conducenti" (così Trib. Roma, 30 marzo 2010, secondo il quale "

Scritto da Margherita e Francesco Annunziata
Lunedì 28 Ottobre 2013 00:00

citare il responsabile civile all'interno dell'art. 141 è del tutto ultroneo proprio perché ... in tale sede non si ha alcun accertamento di colpa

"; conforme

[Trib. Nola, 22.11.2012](#)

).

Fine precipuo del legislatore è, infatti, quello di tutelare "il trasportato sotto il profilo procedurale dai rischi connessi all'incertezza sull'effettivo riparto di responsabilità tra il proprio vettore e l'altro conducente" e tale finalità "appare, del resto, quella più conforme all'art. 4 lett. b) legge delega 229/03 ("tutela dei consumatori (...) sotto il profilo (...) del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio") e alle previsioni della Direttiva 2005/14/CE dell'11 maggio 2005".

(così, Trib. Torino, 11 ottobre 2007, n. 6070)

Il legislatore ha effettivamente introdotto con l'azione di cui all'art. 141 "una forte novità sostanziale e processuale ed ha a chiare lettere stabilito che "si prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro

", per cui "

l'ente assicurativo del vettore è tenuto per legge

a risarcire il danno al terzo trasportato. Resta ovviamente salvo il suo "diritto di rivalsa" nei confronti dell'ente assicurativo del responsabile

". (così Trib. Roma 30 giugno 2010).

Così intesa, l'azione ex art. 141 costituisce un vantaggioso strumento processuale per il danneggiato e garantisce, contestualmente, che non vi sia lesione dei diritti di difesa per l'ente assicurativo del vettore, che potrà agire in rivalsa.

Le parti in giudizio - afferma Trib Roma 30.06.2010 - **sono solo due** anziché cinque (terzo danneggiato, i due proprietari dei veicoli coinvolti ed i due enti assicuratori). Una interpretazione del genere - si aggiunge - appare pienamente in linea anche con il disposto dell'art. 111 Cost. sulla durata ragionevole del processo.

*"In tale prospettiva si comprende allora anche la razionalità della mancata previsione del litisconsorzio necessario con il responsabile del danno; ciò a differenza di quanto previsto dall'azione ex art. 144; sicchè **la richiesta di chiamata in causa del responsabile del danno non andrà ammessa*** " (Trib. Roma, 30.06.2010; Trib. Torino, 11.10.2007; Trib. Roma 30.03.2010)

Se ne deduce che, *stricto iure*, unico legittimato passivo è l'assicurazione del veicolo sul quale il trasportato viaggiava al momento del sinistro, senza che vi sia necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei responsabili civili. (cfr. Trib. Roma 30.03.2010, secondo il quale "**occorre rigettare l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio per non essere stato citato nell'azione ex art. 141 d. l.vo n. 209/05 il responsabile civile**" , in quanto "*nello speciale procedimento ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private non vi è alcun litisconsorzio necessario con il responsabile civile, dovendo il terzo trasportato citare in giudizio solo l'assicurazione del vettore*" . Nella fattispecie al vaglio del Tribunale il trasportato era anche proprietario del veicolo).

Asserisce il Trib. di Roma che "*la partecipazione del responsabile civile, oltre a non essere prevista, sarebbe del tutto inutile*" .

Il trasportato, alla luce di tali considerazioni, qualora intenda avvalersi dello strumento risarcitorio di cui all'art. 141, avrà l'obbligo di citare in giudizio la sola compagnia del vettore che rappresenta, pertanto, l'unica legittimata passiva non sussistendo una ipotesi, legislativamente prevista, di litisconsorzio necessario.